

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione.

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE).

L'adozione della predetta direttiva 2012/19/UE è nata dall'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva comunitaria adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/CE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle sue disposizioni e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Anche a livello nazionale, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/CE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), ha fatto emergere, nel tempo, diverse criticità di natura operativa dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da gestire, sia alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.

Conformemente alla direttiva che recepisce, lo schema di decreto in esame si propone di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella precedente direttiva;
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero;
- migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo;
- ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Per realizzare questi obiettivi, il provvedimento in esame prevede:

- modifiche al campo di applicazione della precedente direttiva, al fine di estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Sono infatti previsti due diversi periodi di operatività, dei quali solo il secondo, decorrente dal 2018, riferito a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- l'estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati;
- una diversa suddivisione delle categorie di RAEE indicate negli allegati;
- l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE "dual use", ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali, e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici;
- l'introduzione di una definizione di produttore più dettagliata, riferita al contesto nazionale;
- il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza;
- l'introduzione dell'obbligo di ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente;
- l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;



- modifiche delle norme sul finanziamento della gestione dei RAEE, tra cui relativamente alla *visible fee* la possibilità per gli Stati Membri di decidere se rendere visibile o meno i costi relativi alla gestione dei RAEE;
- l'individuazione di diversi e più onerosi obiettivi di raccolta con ripercussioni anche sugli obiettivi di recupero e riciclaggio;
- l'introduzione di nuovi requisiti tecnici, definiti in apposito allegato, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il provvedimento in esame si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo il complesso delle disposizioni in materia di RAEE.

In coerenza con la tecnica normativa scelta dal legislatore comunitario, si è ritenuto di abrogare il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, quasi nella sua interezza. Non sono stati abrogati gli articoli che rappresentano il fondamento giuridico della normazione di dettaglio tuttora vigente. Inoltre, per esigenze di continuità tra la disciplina dei "RAEE storici" prevista nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e quella contenuta nel decreto in esame, non è stato abrogato l'articolo 20, comma 2.

Per esigenze di completezza ed organicità della disciplina, sono state ricomprese nel nuovo intervento normativo:

- le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, concernenti la semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96, relative alla gestione ed alla realizzazione dei centri di raccolta dei RAEE;
- alcune disposizioni del decreto 25 settembre 2007, n. 185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE

Nel merito del provvedimento si precisa che, in occasione del recepimento della direttiva 2012/19/UE, si è provveduto a disciplinare i modelli di gestione attraverso i quali i produttori possono adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti, anche al fine di garantire una adeguata tutela del mercato.

Con riferimento all'apparato sanzionatorio introdotto, si precisa che le sanzioni sono in larga parte identiche a quelle già contenute nel decreto legislativo 151/2005, fatte salve quelle che si sono rese necessarie in considerazione del nuovo assetto organizzativo delineato con il presente provvedimento.

Inoltre, sono state definite le disposizioni per l'apposizione del marchio in conformità agli standard europei in materia, con lo scopo di consentire l'identificazione del produttore e la tracciabilità dei RAEE.

II. I singoli articoli e gli allegati.

Lo schema di decreto si compone di cinque Titoli, rubricati come segue:

- Titolo I: "Principi generali";
- Titolo II: "Gestione dei RAEE";
- Titolo III: "Finanziamento della gestione dei RAEE";
- Titolo IV: "Informazione e monitoraggio";
- Titolo V: "Coordinamento, controllo e vigilanza";



- Titolo VI: “Sanzioni, disposizioni transitorie e finali”.

Il Titolo II è articolato a sua volta in:

- Capo I: “Sistemi di gestione dei RAEE”;
- Capo II: “Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero”;
- Capo III: “autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza”.

L'articolato è seguito da 10 allegati in coerenza a quanto previsto dalla direttiva.

Il Titolo I comprende le disposizioni inerenti i principi e criteri applicativi di portata generale inerenti l'applicazione del decreto.

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 individua le finalità del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE, idonee, altresì a migliorare l'efficacia dell'uso delle risorse.

Invero, la direttiva adotta un approccio volto a prendere in considerazione l'intero ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. considerando n. 11), al fine di garantire un uso efficiente delle risorse e facilitare, mediante apposite tecniche di progettazione, la gestione degli stessi nel momento in cui si trasformano in rifiuti. Il forte legame esistente tra la caratterizzazione dell'AEE immessa sul mercato e le modalità di gestione dei RAEE che dalla stessa sia derivato emergono chiaramente nel principio della “responsabilità del produttore”, su cui si fonda l'impianto normativo della direttiva (cfr. considerando n. 6, 11, 12, 23; articolo 7, 8, 11, 12, 13, 14 della Direttiva). Inoltre, una delle fasi specificamente disciplinate dalla Direttiva ai fini di facilitare le fasi di gestione dei RAEE è proprio la progettazione delle AEE (articolo 4).

L'intera disciplina dei RAEE si conforma inoltre ai principi generali in materia di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 1 della Direttiva che rinvia agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 2 delinea l'ambito oggettivo di operatività del decreto in conformità alle disposizioni della direttiva che ne definiscono il campo di applicazione (articolo 2 ed Allegati I, II, III e IV).

L'ambito di applicazione si differenzia in due periodi:

- a) il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e si protrae sino al 14 agosto 2018. Esso si caratterizza per un campo di applicazione “chiuso”, identico a quello ad oggi vigente con la sola eccezione per i pannelli fotovoltaici, inclusi nell'ambito di applicazione dei RAEE proprio dalla Direttiva 2012/19/UE. Durante questo primo periodo le AEE sono organizzate in 10 categorie, riportate nell'Allegato I ed elencate in modo non esaustivo nell'Allegato II. Anche tali Allegati sono sostanzialmente identici agli Allegati I A e 1B della normativa previgente rappresentata dal decreto legislativo 151/2005.
- b) il secondo periodo decorre dal 15 agosto 2018 ed è caratterizzato dall'estensione del campo di applicazione a tutte le AEE immesse sul mercato (campo di applicazione cd. “aperto”). A decorrere dalla medesima data tutte le AEE rientranti nel campo di applicazione sono classificate in 6 categorie, riportate nell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV.

L'articolo 3 individua, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della Direttiva le esclusioni dal campo di applicazione in ragione dell'operatività dello stesso. In particolare:



il comma 1 riporta le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto.

il comma 2 elenca le ulteriori esclusioni che si applicano a far data dal 15 agosto 2018, ovvero dal momento in cui il decreto si applica a tutte le AEE.

L'articolo 4 riporta tutte le definizioni presenti nella direttiva e, per garantire il necessario coordinamento con la normativa nazionale di settore, introduce alcune definizioni già presenti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nei decreti ministeriali 25 settembre 2007, n. 185 e 8 marzo 2010, n. 65.

Delle definizioni contenute nell'articolo 4:

- a) non compaiono più le definizioni di "reimpiego" e di "recupero di energia", precedentemente previste all'articolo 3 del decreto legislativo 151/2005, superate già dalla Direttiva 2008/98/CE e non menzionate nella Direttiva 2012/19/UE;
- b) alcune definizioni sono introdotte in recepimento della Direttiva: "utensili industriali fissi di grandi dimensioni", "installazioni fisse di grandi dimensioni", "macchine mobili non stradali", "RAEE di piccolissime dimensioni";
- c) altre definizioni sono introdotte pur non essendo previste dalla Direttiva, in quanto utili a chiarire alcuni dubbi applicativi: "distributore al dettaglio", "deposito preliminare alla raccolta", "marchio", "raggruppamento", "luogo di raggruppamento".

Con riferimento alle definizioni recepite dalla direttiva, si segnala che, per esigenze di coerenza con il testo e di conformità linguistica con la terminologia utilizzata nella versione ufficiale inglese della direttiva (cfr con art. 3, lettera c: "*large scale fixed installations*"), segnalate anche dalle associazioni dei produttori, si è scelto di utilizzare il termine "installazioni" in luogo del termine "impianti".

Per quanto riguarda le altre definizioni si evidenzia che:

- a) la nozione di "immissione sul mercato", riportata alla lettera p), è stata correlata al mercato nazionale in quanto, diversamente operando, si sarebbe violata la sovranità degli altri stati estendendo ad essi l'applicazione della disciplina contenuta nel decreto nazionale;
- b) la definizione di "deposito preliminare alla raccolta", prevista alla lettera x) è stata ripresa direttamente dalla direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, per dar seguito a quanto esplicitato nei considerando 4 e 14 della direttiva 2012/19/UE e nel considerando 15 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a promuovere, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale 7 ottobre 2013, la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di AEE. Tali misure, volte a facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, sono definite prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita delle apparecchiature e le migliori tecniche disponibili, come previsto dall'articolo 4 della Direttiva.

L'articolo 6 individua nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie da porre in essere per la gestione dei RAEE. Tali azioni oltre ad essere coerenti con le finalità del decreto, danno attuazione nell'ordinamento nazionale al considerando n. 20 della direttiva 2012/19/UE. L'inserimento di un apposito articolo dedicato ai criteri di priorità nella gestione dei RAEE si è reso necessario anche in considerazione del richiamo, contenuto nell'articolo 1 della Direttiva, all'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE recante la disciplina della "gerarchia dei rifiuti".

L'articolo 7 disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo.



Il comma 1 definisce le modalità e gli strumenti operativi con i quali si realizza la primazia della preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della Direttiva.

Il comma 2 prevede che nei centri di raccolta siano allestite apposite aree per consentire al cittadino di conferire direttamente i RAEE che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo. E' importante prevedere il conferimento separato dei RAEE destinati alla preparazione per il riutilizzo, soprattutto nei centri di raccolta autorizzati con procedure semplificate. Difatti, in tali impianti non è possibile svolgere le attività di gestione dei rifiuti necessarie a verificare l'idoneità di RAEE ad essere sottoposto ad una operazione di preparazione per il riutilizzo. Pertanto, l'unico modo per intercettare tale tipologia di RAEE nei centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n.65, consiste nel prevedere una modalità di conferimento separato.

Il Titolo II comprende le disposizioni volte a definire e razionalizzare l'apparato organizzativo attraverso il quale i produttori sono tenuti ad adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti in virtù della Direttiva ed in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore.

Tali modalità si applicano a tutti i produttori, indipendentemente dalla natura dell'AEE immesso sul mercato (ovvero che dall'AEE siano generati RAEE domestici oppure RAEE professionali).

L'estensione di tali regimi anche ai RAEE professionali deriva dalla necessità di raggiungere ben più elevati obiettivi di raccolta e recupero, anche in considerazione del fatto che la direttiva, a partire dal 2016, non pone più alcuna distinzione tra RAEE domestici e professionali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi. La previsione di un regime unico sia per i RAEE domestici che per i RAEE professionali, si inserisce, dunque, nel più generale processo di adeguamento del contesto italiano ai nuovi obiettivi di raccolta e recupero riferiti ad entrambe le tipologie di RAEE indifferentemente.

L'articolo 8 introduce la possibilità per i produttori di scegliere se adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti mediante la costituzione di un sistema individuale o l'adesione ad un sistema collettivo in forma di consorzio.

La Direttiva 2012/19/UE infatti, offre proprio queste due opzioni alternative di gestione, prevedendo che "ciascun produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo (quello di finanziamento della gestione) o individualmente o aderendo a un sistema collettivo" (cfr. articolo 12, par. 3).

Alla luce del mutato contesto normativo europeo, e dell'esigenza di adeguare, sul versante organizzativo, il settore dei RAEE agli altri settori nei quali si esplica la responsabilità estesa del produttore (v. pneumatici, oli usati, imballaggi etc.), si è ritenuto opportuno disciplinare espressamente i sistemi individuali e quelli collettivi di gestione dei RAEE.

Tale previsione, peraltro, non fa che prendere atto di un assetto organizzativo già esistente e sorto per spontanea iniziativa dei produttori di AEE presenti sul territorio nazionale.

I sistemi individuali operano previo riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, della effettiva capacità di raccogliere e recuperare su tutto il territorio nazionale i RAEE prodotti dal medesimo soggetto che abbia istituito il sistema.

Il modello consortile, adottato come struttura organizzativa obbligatoria per i sistemi collettivi, consente da un lato ai produttori di adempiere ai loro obblighi senza predisporre in via individuale un sistema apposito di raccolta e recupero, dall'altro permette al soggetto pubblico (nella specie al Ministero dell'ambiente, anche attraverso il Comitato di vigilanza e controllo) di esplicare un'attività di vigilanza. Tale ultima funzione si realizza dalla predisposizione di uno schema tipo di statuto alla determinazione delle quote di mercato e mira a garantire:

- a) condizioni uniformi di gestione su tutto il territorio nazionale;
- b) un maggior controllo dei flussi gestiti dei RAEE;



- c) la trasparenza della rendicontazione anche al fine di verificare la corrispondenza tra i costi sostenuti e i contributi percepiti.

In ultimo, l'articolo 8 disciplina espressamente il contributo, come strumento di cui i produttori si avvalgono per sostenere economicamente i costi della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo. Tale contributo, introdotto nel nostro ordinamento con il recepimento della prima direttiva RAEE, è stato di recente oggetto di uno specifico intervento normativo volto a confermare l'utilizzo "sine die" della forma visibile dell' contributo, ossia della indicazione dello stesso in modo separato dal costo dell'AEE (legge 11 febbraio 2013, n. 11, di conversione del decreto legge 1/2013).

In linea di continuità con la vigente disciplina del contributo ambientale ed in conformità alla previsione della Direttiva (art. 14, par. 1) l'articolo dispone che il contributo può essere facoltativamente indicato in fattura nelle transazioni di vendita tra operatori economici, e, sempre facoltativamente, indicato nel prezzo di vendita al consumatore finale.

Coerentemente con l'impostazione generale, il contributo deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente annualmente, ai fini dell'esercizio della prevista attività di vigilanza.

L'articolo 9 disciplina nel dettaglio le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali, al fine di consentire anche ai singoli produttori di predisporre un modello autonomo di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, purché operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, volto a valutarne l'efficacia, effettività, economicità e trasparenza. Dal momento che i sistemi individuali operano autonomamente sin dalla fase della raccolta, la norma prospetta due opzioni:

- a) la predisposizione di un sistema di restituzione dei RAEE al produttore delle corrispondenti AEE, in modo da garantire allo stesso la gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature che abbia immesso sul mercato;
- b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale. Considerando che l'articolo 15 prevede per i sistemi collettivi la stipula di appositi accordi di programma tra il Centro di Coordinamento e l'Anci per definire le modalità concordate di raccolta, si è prevista la possibilità, anche per i sistemi individuali, di avvalersi delle medesime modalità ivi previste con riferimento ai sistemi collettivi.

Il riconoscimento è posto come requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale, come previsto al comma 5 e confermato al successivo articolo 29, comma 3. Correlativamente, la revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero determina la cancellazione automatica dal Registro, oltre all'applicazione delle previste conseguenze sanzionatorie.

I sistemi individuali riconosciuti vengono poi sottoposti, durante la loro attività, ad obblighi di comunicazione volti a garantire il monitoraggio dei flussi gestiti e la vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente.

L'attività di riconoscimento dei sistemi individuali non comporta nuovi oneri in capo all'amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specificamente attribuite alla competente Direzione generale dal regolamento interno di organizzazione.

L'articolo 10 disciplina nel dettaglio i sistemi collettivi, prevedendo l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, e successiva mediante obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.



L'attività di emanazione dello statuto-tipo e quella conseguente di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi, non comporta nuovi oneri in capo all'amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specificamente attribuite alla competente Direzione generale dal regolamento interno di organizzazione.

Per rendere più efficiente l'operatività del sistema collettivo, senza snaturarne la sua funzione, è stata prevista la possibilità che ai sistemi partecipino "previo accordo con i produttori" anche i distributori, raccoglitori, riciclatori e recuperatori.

L'articolo 11 definisce le modalità e condizioni di ritiro, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in ragione del criterio dell'uno contro uno e dell'uno contro zero. In particolare, i commi 1 e 2, in sostituzione dell'art. 22 della legge 6 agosto 2013, n. 65 (parzialmente abrogato dall'art. 42 del decreto in esame), individuano le modalità con le quali si realizza il deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori per contenere i RAEE domestici che i medesimi sono tenuti a ritirare gratuitamente al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Innovativo è il rafforzamento degli obblighi dei distributori che operano con modalità di vendita a distanza. L'inclusione di una apposita disposizione con riferimento al ritiro effettuato dai distributori, oltre a rispondere ad esigenze di completezza e di organicità del testo, si è resa necessaria per apportare delle modifiche alla disciplina del deposito, alcune delle quali fortemente volute dai distributori. In tal senso la nuova disciplina consente al distributore:

- a) di poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65;
- b) di poter trasportare i RAEE ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati al "trattamento adeguato".

Inoltre, l'articolo 11, similmente a quanto già previsto nell'art. 22 della legge 6 agosto 2013, n. 65, individua le condizioni in presenza delle quali il raggruppamento effettuato dal distributore può qualificarsi come deposito preliminare alla raccolta. La disposizione in esame modifica la disciplina previgente, sia rispetto alla durata del deposito sia con riferimento ai quantitativi. In particolare la durata del deposito, in conformità alle richieste delle associazioni di categoria, può protrarsi sino a tre mesi o, in alternativa, sino a quando il quantitativo depositato raggiunga i 3500 kg. La possibilità elevare il quantitativo dei RAEE depositati, invece, per evidenti esigenze di tutela ambientale, è condizionata alla necessità che il trasporto successivo sia effettuato da soggetti iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 consente, in presenza di determinate condizioni, al detentore di un RAEE di piccolissime dimensioni di poterlo conferire al distributore gratuitamente e senza l'obbligo di acquisto di un AEE di tipo equivalente. A tal fine la disposizione prevede che "i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati effettuano all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito di tale tipologia di RAEE". In conformità alle previsioni del considerando n. 14 della Direttiva, i predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti di registrazione o di autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma i distributori sono comunque tenuti a gestire tali rifiuti nel rispetto degli adempimenti e degli oneri previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico volto a definire le modalità semplificate per il ritiro gratuito presso i distributori al dettaglio, in ragione dell'uno contro zero.

L'articolo 12 prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero stabiliti dalla Direttiva



2012/19/UE. Nel dettaglio, le misure per incrementare la raccolta differenziata dei RAEE domestici, sono le stesse già individuate dal decreto legislativo 151/2005.

Il comma 1 prevede, infatti, che la raccolta sia affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori (lettere a) e b)). I centri di raccolta comunali per il conferimento dei RAEE non differiscono da quelli che i Comuni sono obbligati a predisporre per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Pertanto la raccolta dei RAEE domestici non dovrebbe determinare nuovi oneri per i Comuni. In ogni caso, gli eventuali costi per l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta che si rendesse necessaria sarebbe comunque disciplinata dall'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 3.

Il comma 2 chiarisce che i centri di raccolta nei quali possono essere conferiti i RAEE non sono solo i centri autorizzati con le modalità previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008), ma anche gli impianti di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale precisazione si è resa necessaria in quanto alcune regioni hanno erroneamente ritenuto applicabili le modalità semplificate di conferimento dei RAEE da parte dei distributori solo ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta realizzati ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e non anche ai conferimenti effettuati presso gli impianti di raccolta autorizzati con le procedure ordinarie previste dalle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.

Il comma 3 costituisce diretto recepimento dell'articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva.

Il comma 4 dell'articolo in esame, in conformità al disposto del tredicesimo considerando e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) della Direttiva, consente al distributore di rifiutare "il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica, nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE". A completamento della precedente previsione, i suddetti rifiuti devono essere conferiti dal detentore al centro di raccolta, che non può rifiutarsi di ritirarli. La gestione degli stessi avviene in conformità a quanto previsto con l'Accordo di programma previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera c).

L'articolo 13 definisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, imponendo ai produttori di organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta differenziata, sostenendone i relativi costi. Tale norma costituisce recepimento dell'articolo 5, paragrafo 5 della Direttiva.

L'articolo 14 stabilisce specifici obiettivi di raccolta differenziata annuali, scaglionati in tre periodi temporali successivi. In particolare:

il comma 1 prevede che:

- a) fino a 2016 l'obiettivo di raccolta, riferito ai soli RAEE domestici, è di almeno quattro chilogrammi in media per abitante ed è identico all'obiettivo individuato dal decreto legislativo 151/05;
- b) dal 2016 il tasso di raccolta minimo da raggiungere è del 45%, calcolato sulla base del peso totale di tutti i RAEE raccolti, domestici e professionali, in un dato anno ed espresso in percentuale del peso medio di AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
- c) dal 2019 il tasso di raccolta da conseguire per ciascun anno è pari al 65% delle AEE domestiche e professionali immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% dei RAEE domestici e professionali generati sul suo territorio.

Il comma 2 attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di definire la metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE generati da applicarsi sull'intero territorio nazionale.



Il comma 3, in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 151/05, prevede che il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta continui ad essere affidato all'ISPRA.

L'articolo 15 stabilisce l'obbligo per i produttori di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali.

Per quanto riguarda le modalità di ritiro, il comma 1 dell'articolo rinvia a quanto definito nelle apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto, nel caso in cui il ritiro sia effettuato dai sistemi individuali, o alle indicazioni fornite dal Centro di Coordinamento, qualora si tratti di sistemi collettivi.

In continuità con quanto previsto dal decreto legislativo 151/2005, la responsabilità dei produttori per i RAEE domestici, riguarda il finanziamento delle operazioni "di raccolta, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e depositati presso i centri di raccolta".

Tuttavia, il comma 2, in attuazione al disposto del ventitreesimo considerando e dell'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva 2012/19/UE, ha previsto la stipula di un apposito Accordo di programma tra il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI, in cui sono definiti, tra le altre, anche gli "oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta" nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività.

Ciò è stato previsto in ragione delle citate disposizioni della Direttiva che, con riferimento al finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, hanno riconosciuto agli stati membri il "dovere di incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta di RAEE domestici, in particolare finanziandone la raccolta".

In tal senso, quindi, la previsione normativa di un Accordo di programma, rappresenta lo strumento con il quale si è scelto di "incoraggiare" i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.

La scelta di questa modalità convenzionale di organizzazione del sistema di raccolta trova il proprio precedente normativo nell'articolo 224, comma 5 del decreto legislativo 152/2006 con riferimento al sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

La partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori alla stipula dell'accordo è stata richiesta dal MISE e ritenuta condivisibile. L'Accordo di programma disciplina inoltre le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta e l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. A tal fine il comma 3 definisce almeno le :

- a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
- b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- c) modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori; "premi di efficienza", ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività.

Il comma 4, in coerenza con le regole del mercato e per garantire agli operatori indipendenti dai produttori la possibilità di poter ritirare i RAEE depositati nei centri di raccolta, prevede che il citato Accordo non dia origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.

Il comma 5, al fine di garantire il funzionamento del "sistema di gestione dei RAEE" previsto dal decreto in esame ed in considerazione dell'importanza che il ritiro dei RAEE depositati nei centri di raccolta da parte dei produttori assolve ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati dalla



Direttiva, prevede un meccanismo volto ad assicurare che le modalità per il ritiro siano comunque definite. Difatti, nel caso di mancata stipula dell'Accordo nei termini di legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, lo stesso Ministro provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 16 disciplina il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti ai distributori. A tal fine:

il comma 1 prevede che tali RAEE possono essere trasportati dai distributori :

a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) nelle modalità indicate dal Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185;

b) agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale ultima possibilità è stata inserita accogliendo le richieste della distribuzione.

Il comma 2, similmente a quanto stabilito nell'articolo 15, rimette ad apposito Accordo di programma l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori, nonché dei rispettivi oneri.

Tale Accordo è stipulato tra ANCI, associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo.

L'accordo definisce anche le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di Coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Anche in questo caso, qualora le parti non concludano l'accordo nei tempi previsti, il comma 3 riconosce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di invitare le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, di provvedere direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 17 prevede che la raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE debbano essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento adeguato e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L'articolo 18 nei commi 1 e 2 definisce il trattamento adeguato ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali una operazione di trattamento può qualificarsi "adeguato". I requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio sono stabilite negli Allegati VII e VIII, il cui rispetto è espressamente imposto dall'articolo in esame. In applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, i produttori devono istituire sistemi per il "trattamento adeguato" dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

Il comma 3 prevede che per i RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono il trattamento adeguato deve tener conto anche delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1005/2009, nonché del Regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il comma 4 prevede che per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE e per garantire che tale trattamento sia effettuato in conformità alle migliori tecniche di disponibili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto degli standard già adottati a livello europeo dagli organismi di normazione, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche ulteriori rispetto



a quelli contenuti negli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica.

Il comma 5 prevede che i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento, sono tenuti a presentare, entro tre mesi, l'istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione. Entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata sono tenuti a rilasciare il provvedimento. La possibilità di stabilire norme di qualità per il trattamento è prevista dall'art. 8, paragrafo 5 della direttiva. Tale disposizione ha la funzione di rendere immediatamente operative le prescrizioni contenute nel comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni non comporta nuovi oneri in per le amministrazioni coinvolte, in quanto tali attività sono già attribuite istituzionalmente alle Regioni o alle Province delegate.

Il comma 6 prevede, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4, l'adeguamento degli accordi di programma già stipulati dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g).

Il comma 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, definisca con decreto, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali scopi, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). L'emanazione di tale decreto era già prevista nell'articolo 8, comma 11 del decreto legislativo 151/2005, abrogato dal decreto in esame.

L'articolo 19 riprende gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio individuati dalla Direttiva 2012/19/UE e li rende obbligatori nel nostro ordinamento giuridico.

Il comma 1 prevede che per conseguire i suddetti obiettivi, i produttori, in attuazione al principio della responsabilità estesa del produttore, sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo. Tali obiettivi sono specificati nell'Allegato V e resi vincolanti per effetto di un richiamo espresso contenuto nell'art. 19.

Il comma 2 dispone che, in conformità alle previsioni della Direttiva, il calcolo per verificare il raggiungimento degli obiettivi si effettua dividendo il peso per categoria dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Il comma 3 precisa che non sono prese in conto per il raggiungimento di tali obiettivi, le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero.

I commi 4, 5 e 6 prevedono che ai fini del calcolo di tali obiettivi, i titolari dei centri di raccolta devono acquisire la documentazione relativa al:

- a) peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo;
- b) peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

Per attuare tale disposizione sono stati previsti nuovi adempimenti di annotazione sul registro di carico e scarico in capo ai titolari dei centri di raccolta, degli impianti di trattamento adeguato e degli impianti di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo.

Invero, l'articolo 11, paragrafo 4 della Direttiva 2012/19/UE prevede che tale documentazione sia detenuta dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome. Considerata l'impossibilità per il produttore dell'AEE di poter acquisire le informazioni richieste, fin dal recepimento della Direttiva RAEE 1, il legislatore nazionale aveva trasferito l'onere di acquisizione della documentazione dal produttore al titolare dell'impianto, dal momento che solo quest'ultimo è effettivamente in grado di



disporre (articolo 7, paragrafo 3 della Direttiva 2002/96/CE come recepito dall'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 151/2005).

Il comma 7, 8 e 9, al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati prevede che annualmente i titolari degli impianti ne diano comunicazione tramite il Modello Unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.

Il comma 10 prevede che, conformemente a quanto già accade nel sistema vigente (articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 151/2005), ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V ed a tal fine trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla base delle informazioni acquisite.

Il comma 11, in attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 11, paragrafo 5 della Direttiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. L'emanazione di tale decreto era già prevista dall'art. 10, comma 7 del decreto legislativo 151/2005, abrogato dal decreto in esame.

L'articolo 20 è relativo alle autorizzazioni per gli impianti che operano sui RAEE. In particolare: il comma 1 sancisce che le autorizzazioni e le procedure semplificate, disciplinate nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, devono prevedere le condizioni necessarie per garantire che gli impianti di trattamento siano realizzati e gestiti in conformità ai requisiti tecnici ed alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII.

I commi 2 e 3 attuano quanto richiesto dalla direttiva in merito alla necessità che anche le procedure di recupero semplificate aventi ad oggetto i RAEE, garantiscano il rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine si prevede l'emanazione di un decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per disciplinare apposite operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo. Dall'emanazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte in quanto si tratta di competenze già istituzionalmente attribuite a tali soggetti.

Il comma 4 disciplina l'ispezione effettuata dalle Province, riprendendo quanto già previsto all'articolo 215, comma 1 e 216, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

L'articolo 21 prevede ai commi 1 e 2 le condizioni in presenza delle quali le operazioni di trattamento adeguato effettuate al di fuori del territorio nazionale sui RAEE esportati, possono essere conteggiate ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.

Il comma 3 ha dato attuazione all'articolo 23, paragrafo 2 della Direttiva, rendendo obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato VI a tutte le spedizioni all'estero di AEE usate.

Tale misura è volta ad arginare l'elusione della normativa sulle spedizioni transfrontaliere sui rifiuti che molto spesso si realizza attraverso spedizioni di AEE usate che in realtà sono dei RAEE.

Come previsto dalla Direttiva è stato disposto che le spese di deposito siano sostenute dai soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

L'articolo 22 prevede al comma 1 che il produttore che non abbia sede nel territorio italiano e che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, possa effettuare l'iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30.



Al fine di rendere effettivamente operativo, anche nei confronti del distributore che effettua le vendite a distanza, l'obbligo del ritiro gratuito dei RAEE equivalente, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale, i commi 2 e 3 prevedono che:

- a) il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro, nel caso in cui il distributore non abbia sede sul territorio nazionale;
- b) il distributore deve indicare in modo chiaro, pena di nullità del contratto con conseguente diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata, i luoghi di raggruppamento o convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente o le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna.

L'articolo 23, commi 1 e 2 disciplinano le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

Come già illustrato con riferimento all'art. 15, il decreto in esame recepisce le disposizioni della direttiva riproponendo lo stesso regime previsto nell'art. 10 e 11 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151. L'articolo, al comma 3, rinvia alla emanazione di un futuro decreto la definizione delle misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori, qualora le AEE siano immesse al di fuori del mercato nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2. Tale decreto, già previsto dall'art. 8, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, potrà essere emanato solo a seguito della definizione da parte della Commissione avrà definito i criteri per valutare le condizioni equivalenti.

Il comma 4 ripropone il medesimo regime già previsto nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, con riferimento alle categorie di RAEE di cui al punto 5 dell'Allegato I.

L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali.

Come per i RAEE domestici, il decreto in esame ha recepito disposizioni della direttiva riproponendo lo stesso regime previsto nell'articolo 12.

L'articolo 25 riprende il regime delle garanzie già previsto dal decreto legislativo 151/2005, estendendone l'obbligatorietà anche ai sistemi collettivi. Come nella disciplina vigente l'articolo prevede che le garanzie siano versate secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.

L'articolo 26, commi 1 e 2 recepisce l'articolo 14 della Direttiva intitolato "informazioni agli utilizzatori". Si tratta di un elenco d'informazioni che il produttore è tenuto a fornire all'utilizzatore finale per garantire la corretta gestione dei RAEE. L'unica informazione aggiuntiva, rispetto a quelle già presenti nella precedente Direttiva e nell'articolo 13 del decreto legislativo 151/2005, è relativa "ai sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE ed alla possibilità ed alle modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1 o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3".

Il comma 3, in considerazione del fatto che la raccolta dei RAEE domestici è affidata prevalentemente ai centri di raccolta comunali, l'articolo prevede specifici obblighi di informazione anche a carico del gestore del servizio pubblico di raccolta.

L'articolo 27, comma 1 individua ulteriori obblighi di informazione a carico del produttore che hanno per destinatari gli impianti di trattamento. Si tratta di informazioni finalizzate ad ottimizzare



le attività di preparazione per il riutilizzo, relative alla manutenzione, all'ammodernamento o alla riparazione dei RAEE, nonché di informazioni utili ad agevolare le operazioni di trattamento adeguato e di riciclaggio.

Il comma 2 prevede che tali informazioni siano fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato, per ogni nuova tipologia di AEE.

Il comma 3 specifica le informazioni che devono essere fornite agli impianti di trattamento e riciclaggio.

Il comma 4 definisce le modalità con le quali i produttori assolvono a tali obblighi di informazione, consentendo agli stessi di avvalersi del Centro di Coordinamento che opera con funzioni di intermediazione.

L'articolo 28 contiene la disciplina del marchio e del simbolo, introdotta in recepimento di quanto previsto agli articoli 14 e 15 della Direttiva. In particolare:

il comma 1 prevede l'obbligo di apporre il marchio sulle AEE immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, così come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2 della Direttiva.

il comma 2 e 4 indicano la norma tecnica di riferimento per l'apposizione del marchio, così come indicata nell'articolo 15, paragrafo 2 della Direttiva.

i commi 3 e 6 costituiscono esplicitazione del contenuto della norma CENELEC richiamata.

il comma 5 introduce la disciplina del simbolo, rinviando all'Allegato IX, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 4 della Direttiva.

il comma 7 indica il luogo di apposizione del marchio e del simbolo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 4 della Direttiva.

L'articolo 29 disciplina il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Tale Registro era già precedentemente previsto dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. In particolare:

Il comma 1 individua la funzione principale del registro e rinvia al decreto 25 settembre 2007, n. 185, nel quale è contenuta la disciplina applicabile.

Il comma 2 individua i soggetti tenuti all'iscrizione nella categoria dei produttori.

Il comma 3 contiene una novità, ovvero l'iscrizione al Registro non solo dei sistemi collettivi ma anche dei sistemi individuali.

Il comma 4 prevede le modalità di iscrizione al registro e i principali obblighi informativi, conformemente a quanto già in precedenza previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 185/2007.

Il comma 5 indica le modalità di iscrizione, anche per il tramite di rappresentante autorizzato, conformemente a quanto già precedentemente disposto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 185/2007.

Il comma 6 costituisce corretto recepimento di quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva

Il comma 7 costituisce recepimento dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d) della Direttiva.

L'articolo 30 disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della Direttiva. In particolare:

il comma 1 prevede l'obbligo per qualsiasi produttore che abbia la propria sede legale sul territorio di un altro Stato membro di designare un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato può essere una persona giuridica o una persona fisica, a condizione, in quest'ultimo caso, che si tratti del legale rappresentante di una persona giuridica. Il rappresentante autorizzato consente al produttore di adempiere a tutti gli obblighi sul medesimo ricadenti in virtù della legislazione italiana.



Il comma 2 disciplina l'ipotesi opposta in cui un produttore stabilito sul territorio nazionale intenda vendere le proprie AEE sul territorio di altro Stato europeo. Anche in tal caso è obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato, il quale consente al produttore di adempiere agli obblighi previsti nel paese di esportazione.

L'articolo 31 costituisce recepimento dell'articolo 16, paragrafi 4 e 5 della Direttiva.

il comma 1 in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16 ed in continuità con la disciplina vigente, prevede che l'ISPRA assicuri il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e che trasmetta annualmente una relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trattandosi di attività già svolte da ISPRA, il loro svolgimento non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico di detto istituto

il comma 2 prevede obblighi informativi da parte del Ministero dell'ambiente nei confronti della Commissione europea, in conformità a quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 5 della Direttiva.

L'articolo 32, commi 1 e 2 riprendono quanto disposto nell'articolo 18 della Direttiva. Lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa avviene prevalentemente con modalità elettroniche. Lo svolgimento di tali attività non comporta nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte, in quanto si tratta di competenze istituzionalmente già attribuite a tali amministrazioni.

L'articolo 33 disciplina il Centro di Coordinamento, organo già previsto dall'articolo 13, comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185.

La nuova disciplina interviene per un verso rafforzando le funzioni del Centro di Coordinamento come garante dell'uniforme gestione dei RAEE sull'intero territorio nazionale, dall'altro valorizzando il ruolo pubblico di vigilanza sul suo operato, mediante la previsione di due componenti di nomina ministeriale. In particolare:

il comma 1 reca il rinvio alle fonti normative già vigenti e disciplinanti il Centro di Coordinamento dal punto di vista operativo ed organizzativo. La forma prevista è quella del consorzio, con conseguente rinvio alle norme del codice civile applicabili a questo tipo di istituto, e la composizione, con obbligo di tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici di aderire al Centro di Coordinamento. Nella composizione del Centro di Coordinamento si manifesta una delle modalità prescelte per consolidare il controllo pubblico sull'operato di tale soggetto, in quanto si prevede la presenza di due soggetti di nomina ministeriale.

il comma 2 prevede, in maniera innovativa, l'obbligo per gli impianti di trattamento di iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di Coordinamento, al fine di consentire a quest'ultimo di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni provenienti proprio da tali impianti. Lo scopo di tale disposizione è di colmare le lacune informative con riferimento al quantitativo di RAEE trattati sul territorio nazionale, includendo anche tutti quelli che, affidati ad operatori collocati sul libero mercato o destinati a flussi diversi dal recupero (come il riutilizzo) rimangano esterni agli obblighi informativi già previsti per legge.

il comma 3 prevede la facoltà di partecipare al Centro di Coordinamento anche per i sistemi di gestione individuali di gestione dei RAEE domestici o per i sistemi (collettivi o individuali) di gestione dei RAEE professionali.

il comma 4 reca un ulteriore elemento di controllo pubblicistico sul Centro di Coordinamento, già previsto dalla disciplina previgente: l'approvazione dello Statuto mediante decreto interministeriale; il comma 5 elenca le funzioni del Centro di Coordinamento, che conferiscono allo stesso un ruolo di garanzia dell'omogeneità e uniformità della gestione sul territorio nazionale, mediante il raccordo tra i vari operatori coinvolti, e un ruolo di raccolta di dati e informazioni, a completamento dell'attività già svolta da ISPRA.



il comma 6 conferma la possibilità che il Centro di Coordinamento si avvalga anche di soggetti terzi al fine dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

In particolare, le competenze di cui alla lettera h) sono già previste dall'articolo 10, comma 2, lettera g) decreto ministeriale 185/2007, di conseguenza non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 34 prevede nuovi oneri informativi da parte di quegli operatori economici collocati nella filiera della gestione dei RAEE ma non sempre destinatari della disciplina inerente il MUD. Si tratta in particolare delle informazioni inerenti i RAEE gestiti negli impianti di trattamento (per i quali si è previsto peraltro l'obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento) e le informazioni inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. Tali informazioni paiono assolutamente necessarie per avere una visione completa dei quantitativi effettivi di RAEE gestiti sul territorio nazionale. Si tratta inoltre di una modalità che consente di acquisire in tempi brevi le suddette informazioni e di conseguenza le utilizzarle agevolmente anche in sede di rendicontazione e di controllo. Affinché i dati acquisiti dal Centro di Coordinamento assolvano anche tale ultima funzione è previsto che tali dati siano trasmessi all'ISPRA. Per assicurare la trasmissione delle suddette informazioni da parte degli impianti di trattamento, si è previsto un apposito obbligo di iscrizione degli impianti di trattamento al Centro di Coordinamento e di comunicazione dei dati inerenti tutti i RAEE nei medesimi trattati. Il comma 2 costituisce raccordo tra i nuovi obblighi informativi imposti agli impianti di trattamento e ai distributori e gli obblighi informativi ricadenti sullo Stato nei confronti degli altri Stati europei.

L'articolo 35 disciplina il Comitato di vigilanza e controllo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ridefinito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Tale disposizione non apporta modifiche ai compiti e alle modalità di costituzione e funzionamento di detto Comitato, in quanto già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007. L'unica novità consiste nell'aver previsto che il regolamento interno del comitato sia conforme alle disposizioni del decreto in esame. Pertanto, trattandosi di attività non nuove, dal loro svolgimento non derivano nuovi o maggiori oneri carico dell'amministrazione pubblica.

L'articolo 36 disciplina in Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE.

Tale organo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e ad oggi disciplinato dal Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, risulta, a seguito del presente decreto legislativo, ulteriormente rafforzato (comma 1). La ratio sottesa alla norma di nuova introduzione consiste nell'esigenza di introdurre un interlocutore del Centro di Coordinamento idoneo a rappresentare gli interessi di tutte le categorie di soggetti dal medesimo non rappresentate seppure coinvolte nella filiera di gestione dei RAEE. In particolare, come emerge dal comma 2, se il Centro di Coordinamento rappresenta espressione organizzativa degli interessi dei produttori, il Comitato di indirizzo esprime la posizione di tutti gli operatori economici diversi dai produttori coinvolti nelle varie fasi del trattamento dei RAEE, rappresentati per il tramite delle rispettive associazioni di categoria. Oltre agli operatori privati, il Comitato è espressione anche dei soggetti pubblici coinvolti prevalentemente nella fase della raccolta dei RAEE domestici (Anci, Upi, Regioni, Confservizi) nonché esponenti delle Associazioni dei consumatori.

Il ruolo di dialogo tra il Comitato di indirizzo e il Centro di Coordinamento emerge chiaramente sia al comma 4, che nelle funzioni specificamente enunciate al comma 5.

L'articolo 37 riprende fedelmente il dettato dell'art. 23 della Direttiva stabilendo i termini minimi di ciò che deve essere oggetto delle attività di ispezione e di monitoraggio.

Tali attività rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici già deputati ai controlli ambientali e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri.



L'articolo 38 disciplina il regime sanzionatorio. In particolare, larga parte delle sanzioni previste in detto articolo sono re iterative di quelle già precedentemente contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come di seguito precisato:

il comma 1 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 2 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 3 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 4 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 5 riprende l'impianto dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 6 riprende l'impianto dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma adatta il regime sanzionatorio alle nuove previsioni dell'articolo 28 del presente decreto legislativo, che impongono la marchiatura delle AEE e l'applicazione di un simbolo sulle stesse ai fini del corretto conferimento da parte dell'utilizzatore finale;

il comma 7 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 8 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 9 e il comma 10 introducono un nuovo regime sanzionatorio in correlazione con l'obbligo, di cui all'articolo 33, comma 3 per gli impianti di trattamento di iscriversi al Centro di Coordinamento e comunicare allo stesso una serie di informazioni con cadenza annuale;

il comma 11 introduce un regime sanzionatorio con riferimento all'obbligo di nomina, ai sensi dell'articolo 30, di un rappresentante autorizzato nel paese al cui interno si immette una nuova AEE, anche al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 17, paragrafo 2 della Direttiva;

il comma 12 introduce un regime sanzionatorio con riferimento alla spedizione delle AEE sospettate di essere RAEE, al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 10 della Direttiva e un adeguato coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riferite al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti.

L'articolo 39 disciplina le modalità di modifica degli allegati, riprendendo quanto già previsto nell'articolo 18 del decreto legislativo 151/05.

L'articolo 40 prevede le disposizioni transitorie e finali. In particolare:

Il comma 1 prevede espressamente che i sistemi collettivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, pur essendo tenuti a garantire l'adeguamento del proprio statuto allo statuto tipo predisposto dal Ministero, possono, fino all'approvazione dello stesso, continuare ad operare in conformità al precedente statuto senza soluzioni di continuità.

Il comma 2 prevede che sino all'adozione del decreto ministeriale volto a precisare le modalità di corresponsione della garanzia finanziaria da parte del produttore, la stessa si intende dal medesimo prestata anche semplicemente mediante l'adesione ad uno dei sistemi collettivi costituiti.

Il comma 3 introduce la disciplina per gestire i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/19/UE. Tale disposizione si è resa necessaria in recepimento della direttiva. Per garantire la corretta gestione di tale tipologia di RAEE, l'operatività del regime previsto per i RAEE storici domestici o professionali è stata estesa a rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, in ragione della natura del pannello fotovoltaico. Inoltre, tramite il richiamo all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si è inteso far salve le eventuali diverse modalità di gestione già definite in conformità alle previsioni del DM 5-



maggio 2011, recante regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 6 del Quarto Conto Energia, che ha stabilito, con riferimento ai soli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, l'obbligo del soggetto responsabile di trasmettere al GSE un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione del medesimo a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi.

Il comma 4 introduce un regime transitorio con riferimento al marchio, ovvero prevede che il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 che obbligano all'apposizione di un marchio sulle AEE diventino vincolanti dopo il decorso di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Il comma 5 è volto a coordinare la nozione di "RAEE storici" prevista dalla Direttiva e la piena operatività di tale nozione nel nostro ordinamento giuridico in considerazione delle numerose proroghe intervenute. La Direttiva correla l'operatività del regime dei RAEE storici al termine di recepimento della Direttiva 2002/96/CE (13 agosto 2005). Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale divergenza del termine di riferimento, dovuta al recepimento tardivo della Direttiva 2002/96/CE, è stata poi acuita da una serie di proroghe, fino all'individuazione del termine di riferimento nel 31 dicembre 2010 (menzionato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151). Per garantire il corretto recepimento della Direttiva ed evitare al tempo stesso di introdurre un regime nuovo con efficacia retroattiva, si è ritenuto di riferire le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2 (anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, e dall'articolo 35, comma 1, lettera e) al termine indicato nell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ovvero il 31 dicembre 2010. Per tale ragione non è stato abrogato l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.

Il comma 6 introduce un regime transitorio che consente di adeguare le procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi disciplinate dal D.M. 5 febbraio 1998 ai requisiti tecnici ed alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII, sino alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2.

L'articolo 41, commi 1 e 2, contengono la clausola di invarianza e riprendono fedelmente le disposizioni finanziarie già previste nell'articolo 19 del decreto legislativo 151/05.

Il comma 3 prevede che gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni sulla base del costo effettivo del servizio secondo tariffe.

Al comma 4 come stabilito dalla disciplina previgente, è previsto che gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui agli articoli 14, comma 3, e 19, comma 10, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di AFE in base alle rispettive quote di mercato.

Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, volto a definire le tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui agli articoli 14, comma 3, e 19, comma 10, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29, nonché le relative modalità di versamento.

L'articolo 42 al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ogni riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque atto



normativo contenuto, si intende effettuato alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il comma 2 dispone l'abrogazione:

- del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4 e dell'articolo 20, comma 4. Le motivazioni che hanno portato a tale intervento sono state illustrate nella parte introduttiva con riferimento all'art. 40, comma 5 della presente relazione;
- dell'articolo 9, commi 2 e 4, e dell'articolo 10, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
- del comma 1 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n.96;
- dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97. dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Gli Allegati recepiscono fedelmente gli Allegati della Direttiva. In particolare:

L'Allegato I riprende l'Allegato I della Direttiva.

L'Allegato II riprende l'Allegato II della Direttiva.

L'Allegato III riprende l'Allegato III della Direttiva.

L'Allegato IV riprende l'Allegato IV della Direttiva.

L'Allegato V riprende l'Allegato V della Direttiva.

L'Allegato VI riprende l'Allegato VI della Direttiva.

L'Allegato VII riprende l'Allegato VII della Direttiva, ma ne risulta più cautelativo, riprendendo le previsioni già contenute nell'Allegato 3 al decreto legislativo 151/2005.

L'Allegato VIII riprende l'Allegato VIII della Direttiva, ma ne risulta più cautelativo, riprendendo le previsioni già contenute nell'Allegato 2 al decreto legislativo 151/2005.

L'Allegato IX riprende l'Allegato IX della Direttiva ma ne risulta più dettagliato in quanto riprende il contenuto della norma CENELEC.

L'Allegato X riprende l'Allegato X della Direttiva



TABELLA DI CONCORDANZA

TESTO PROPOSTO	DIRETTIVA 2012/19/UE	D.lgs. 151/2005
Art. 1	Art. 1, Considerando n. 2, 3, 12	
Art. 2, co. 1	Art. 2, co. 1	
Art. 2, co. 2	Art. 2, co. 2, art. 4	
Art. 3, co. 1	Art. 2, co. 3	
Art. 3, co. 2	Art. 2, co. 4	
	Art. 2, co. 5 adempimenti della Commissione europea	
Art. 4, co. 1	Art. 3	
Art. 4 co. 2	Art. 3, co. 1. f)	
Art. 4, co. 3		Art. 3, lettera m), n. 4
Art. 5	Art. 4, Considerando 11	Art. 4, co. 1
Art. 6	Considerando 20, art. 6, co. 2, cpv. 2	
Art. 7	art. 14, co. 3, Considerando n. 6, 20 e	
Art. 8, co. 1	Art. 11, co. 1	
Art. 8, co. 2	Considerando n. 23, art. 12, co. 3, considerando 24	
Art. 8, co. 3	Art. 14, co. 1	
Art. 9	Considerando n. 23, art. 12, co. 3	
Art. 10	Considerando n. 23, art. 12, co. 3	
Art. 11, co. 1, 2	Art. 5, co. 2, lettera b), Considerando 14	
Art. 11, co. 3, 4, 5	Art. 5, co. 2, lettera c), Considerando 14, art. 12, co. 2	
Art. 12, co. 1, lettera a) e co. 2	Art. 5, co. 1 e co. 2, lettera a)	
Art. 12, co. 1, lettera b) e co. 2	Art. 5, co. 2, lettera d)	
Art. 12, co. 2		Art. 6, co. 1 bis
Art. 12, co. 3	Art. 5, co. 1	
Art. 12, co. 4	Art. 5, co. 2, lettera e), considerando 13	
Art. 13	Art. 5, co. 5	
Art. 14, co. 1, lettera a)	Art. 7, co. 1, cpv. 3	
Art. 14, co. 1, lettera b)	Art. 7, co. 1, cpv. 1	
Art. 14, co. 1, lettera c)	Art. 7, co. 1, cpv. 2	
	Art. 7, co. 3 adempimenti per Stati diversi dall'Italia	
	Art. 7, co. 4 adempimenti della Commissione europea	
Art. 14, co. 2	Art. 7, co. 5	
	Art. 7, co. 6 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 7, co. 7 adempimenti della Commissione europea	
Art. 14, co. 3	Art. 23, co. 1	
Art. 15, co. 1, 2, 3	Art. 12, co. 1, 2, Considerando	
Art. 16,	Art. 8, co. 1	
Art. 17, co. 1	Art. 6, co. 2	
Art. 17, co. 2	Art. 8, co. 1	
Art. 17, co. 3	Art. 6, co. 1	
Art. 18, co. 1	Art. 8, co. 1	



Art. 18, co. 2	Art. 8, co. 2 e 3	
	Art. 8, co. 4 adempimenti della Commissione europea	
Art. 18, co. 3	Considerando n. 9	
Art. 18, co. 4, 5	Art. 8, co. 5, considerando 17	
Art. 18, co. 6	Art. 8, co. 6	
Art. 19, co. 1, 2	Art. 11, co. 2, cpv. 1	
Art. 19, co. 3	Art. 11, co. 2, cpv. 2	
	Art. 11, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 19, co. 4, 5, 6, 7, 8, 9	Art. 11, co. 4	
Art. 19, co. 10	Art. 23, co. 1	
Art. 19, co. 11	Art. 11, co. 5	
Art. 20, co. 1	Art. 9, co. 1, 3	
Art. 20, co. 2, 3, 4	Art. 9, co. 2, 3	
Art. 21, co. 1	Art. 10, co. 1	
Art. 21, co. 2	Art. 10, co. 2	
Art. 21, co. 3	Art. 23, co. 2, 3	
	Art. 10, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 22, co. 1	Art. 16, co. 1	
Art. 22, co. 2	Art. 5, co. 2, lettera b)	
Art. 23, co. 1	Art. 12, co. 4	
Art. 23, co. 2	Art. 12, co. 2	
Art. 23, co. 3	Art. 12, co. 5	
Art. 23, co. 4	Art. 12, co. 3, 4	
Art. 24, co. 1	Art. 13, co. 1, cpv 2, 3	
Art. 24, co. 2	Art. 13, co. 1, cpv 1	
Art. 24, co. 3	Art. 13, co. 2	
Art. 25	Art. 12, co. 3, cpv 2	
Art. 26, co. 1	Art. 14, co. 2	
Art. 27, co. 1 e 2	Art. 15, co. 1, cpv 1	
Art. 27, co. 3 e 4	Art. 15, co. 1, cpv 2	
Art. 28, co. 1, 2, 3, 4, 6 e 7	Art. 15, co. 2 cpv 1	
Art. 28, co. 5, 6 e 7	Art. 14, co. 4, Considerando 25	
Art. 29 co. 1, 2, 3, 4 e 6	Art. 16, co. 1, cpv 1	Art. 14
Art. 29, co. 5 e 7	Art. 16, co. 2	
	Art. 16 co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 30, co. 1 e 2	Art. 17 co. 1, 2 e 3	
Art. 31, co. 1	Art. 16, co. 4	
Art. 31, co. 2	Art. 16, co. 5	
Art. 32	Art. 18, Considerando 30	
Art. 33		
Art. 34, co. 2	Art. 7, co. 2	
Art. 35	Art. 23, co. 1, cpv 1, Considerando 27	
Art. 36		
Art. 37	Art. 23, co. 1 cpv 2	
Art. 38	Art. 22	
Art. 39		
Art. 40, co. 1	Art. 24, co. 1, cpv 2	
Art. 41		Art. 19
Art. 42		



Allegato I	Allegato I	
Allegato II	Allegato II	
Allegato III	Allegato III	
Allegato IV	Allegato IV	
Allegato V	Allegato V	
Allegato VI	Allegato VI	
Allegato VII	Allegato VII	
Allegato VIII	Allegato VIII	
Allegato IX	Allegato IX	
Allegato X	Allegato X	
	Art. 3, co. 5 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 8 co. 5 , cpv 3 e 4 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 20, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 11, co. 6 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 12, co. 5 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 16 , co. 5 cpv 3 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 19 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 20 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 21 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 23 co. 4 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 25 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 26 non deve essere recepito	
	Art. 27 non deve essere recepito	



Relazione tecnico-finanziaria

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui all'art. 41, comma 1, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività dallo stesso attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente e, pertanto, le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 41, comma 2).

Con riferimento agli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli previsti all'articolo 20, commi 3 e 4, nonché a quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, così come già disposto all'articolo 19, comma 21, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, si prevede che essi siano posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali (art.41, comma 3).

Con riferimento, invece, agli oneri relativi alle attività di monitoraggio previsti all'articolo 14, comma 3, e all'art.19, comma 10, nonché agli oneri di funzionamento del "Comitato di vigilanza e controllo", del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE" e di tenuta del "Registro nazionale", come già statuito all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, essi sono posti a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. Analogamente a quanto già disposto all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire le tariffe per la copertura dei suddetti oneri, nonché le relative modalità di versamento (art. 41, commi 4 e 5).

Con riferimento alle ulteriori attività previste nello schema di decreto si rappresenta che :

- l'attività di riconoscimento dei sistemi individuali, prevista all'articolo 9, comma 5, non comporta nuovi oneri in capo all'Amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , specificamente attribuite dal regolamento interno di organizzazione alla competente Direzione generale;
- le attività di definizione dello statuto-tipo e di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi, previste all'articolo 10, comma 3, non comportano nuovi oneri per l'Amministrazione pubblica, in quanto risultano già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , specificamente attribuite dal regolamento interno di organizzazione alla competente Direzione generale;
- i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i RAEE domestici ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) coincidono quelli che i Comuni sono obbligati a predisporre per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'attività di rinnovo delle autorizzazioni conseguenziale all'emanazione del decreto previsto all'art. 18, comma 4, così come disciplinata ai commi 5 e 7 del medesimo articolo, non




- comporta nuovi oneri in per le amministrazioni coinvolte, in quanto tali attività sono già attribuite istituzionalmente alle Regioni o alle Province delegate;
- l'adozione di misure per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, di cui all'art. 19, comma 1, già prevista all'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 151 del 2005 avverrà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;
 - le ispezioni affidate dall'articolo 20, comma 1, alle Province sono le stesse già previste all'articolo 215, comma 1, e 216, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006;
 - l'emanazione del decreto previsto al comma 3, dell'articolo 23, volto a definire i meccanismi o le procedure di rimborso dei contributi ai produttori, qualora le AEE siano immesse al di fuori del mercato nazionale, è prevista nella legislazione all'art. 8, comma 10 del decreto legislativo 151 del 2005.
 - l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, poste in capo all'ISPRA ai sensi dell'articolo 31, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività già attribuite all'ISPRA dalla disciplina vigente;
 - lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa previste all'articolo 32, commi 1 e 2, che si attua anche consentendo l'esercizio del diritto di accesso, avviene con modalità elettroniche e non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di in attività che già rientrano fra le competenze istituzionali delle amministrazioni;
 - le competenze attribuite al Centro di Coordinamento dall'articolo 33, comma 6, lettera h) sono già previste all'articolo 10, comma 2, lettera g) del decreto 25 settembre 2007, n. 185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamenti dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE185/2007;
 - l'articolo 35 disciplina il Comitato di vigilanza e controllo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, senza apportare modifiche ai compiti e alle modalità di costituzione e funzionamento già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, recante istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Dunque, la sua attuazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l'attività di ispezione e di monitoraggio di cui all'articolo 37 rientra nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici già deputati ai controlli ambientali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

13 DIC. 2013


 Ufficio Provinciale Controllo Ambientale S.p.A.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e d elettroniche (RAEE).

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

La Direttiva 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ha abrogato e sostituito integralmente la Direttiva 2002/96/CE, al fine di offrire un quadro normativo più completo e coerente con le previsioni della Direttiva 2008/98/CE.

Invero, dall'applicazione della Direttiva 2002/96/CE sono derivate nel tempo alcune criticità operative, dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da gestire, che alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la Direttiva 2012/19/UE, sostituendo ed abrogando il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (mediante il quale era stato dato recepimento alla precedente Direttiva 2002/96/CE).

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Conformemente alla direttiva che recepisce, lo schema di decreto in esame si propone di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella disciplina previgente al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE mediante una progettazione ambientalmente compatibile;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero e migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo.

Per realizzare questi obiettivi, ed in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2012/19/UE, sono previste:

- modifiche al campo di applicazione, al fine di estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Il campo di applicazione è infatti suddiviso in due diversi periodi, dei quali solo il secondo, decorrente dal 2018, riferito a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- l'estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati;
- una diversa suddivisione delle categorie di RAEE indicate negli allegati;



- l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE "dual use", ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali, e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici;
- l'introduzione di una definizione di produttore più dettagliata, riferita al mercato nazionale;
- il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza;
- l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori gratuitamente, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente;
- l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;
- l'individuazione di diversi e più onerosi obiettivi di raccolta (previsti dalla Direttiva 2012/19/UE) con ripercussioni anche sugli obiettivi di recupero e riciclaggio;
- l'introduzione di nuovi requisiti tecnici, definiti in apposito allegato, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- definizione dei tratti caratteristici dell'assetto organizzativo volto a garantire la corretta gestione dei RAEE, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore;
- disciplina dei sistemi collettivi e individuali di gestione dei RAEE, volti a consentire ai produttori delle AEE di adempiere agli obblighi di gestione sui medesimi ricadenti;
- previsione di appositi accordi di programma tra i soggetti coinvolti finalizzati a definire le specifiche modalità operative e oneri delle attività di ritiro dei RAEE conferiti presso i centri di raccolta comunali e presso i distributori;
- previsione della possibilità per i distributori di conferire i RAEE dai medesimi ritirati direttamente presso gli impianti di trattamento;
- previsione di specifici standard qualitativi per lo svolgimento delle operazioni di trattamento da definire con decreto, a cui devono essere adeguate anche le autorizzazioni già rilasciate;
- estensione espressa del sistema organizzativo consortile anche ai RAEE professionali;
- previsione di specifici obblighi informativi, sia nei confronti degli utilizzatori, che degli impianti di trattamento;
- introduzione di una disciplina specifica dedicata al marchio;
- ridefinizione della composizione e delle funzioni di alcuni organi, quali il Centro di Coordinamento, il Comitato di vigilanza e controllo, il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE;
- adeguamento del regime sanzionatorio.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno, pertanto:

- a) la quantità pro capite di RAEE raccolti annualmente espressa in kg;
- b) la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg;
- c) quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani;
- d) verifica dell'avvenuta stipula degli accordi di programma;
- e) verifica della quantità di RAEE recuperati e trattati;



- f) verifica dell'istituzione di sistemi collettivi e individuali di gestione de RAEE;
- g) maggiori controlli sulle esportazioni delle AEE usate.
- Al fine di utilizzare i predetti indicatori per gli obiettivi e la VIR, si riportano i dati statistici concernenti la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, come dedotti dalle fonti statistiche ufficiali più recenti a disposizione (Rapporto ISPRA sui rifiuti urbani 2013):
- a) nel 2011 il quantitativo *pro capite* raccolto di RAEE sull'intero territorio nazionale è stato pari a 4,2 kg; nel 2013 è stato di 3,7 kg;
- b) nel 2011 la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg, è stata pari a:
- R1 Freddo e clima 24,3%;
 - R2 Altri grandi bianchi: 23,7%;
 - R3 tv e monitor: 34,8%;
 - Piccoli elettrodomestici: 16,8%;
 - R5 sorgenti luminose: 16,3%
- c) nel 2011 il quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani sull'intero territorio nazionale è stato di 2,4%;
- d) attualmente non esistono accordi di programma istituzionali tra i soggetti interessati dal momento che si tratta di una previsione di nuova introduzione;
- e) ad oggi i dati inerenti i RAEE recuperati e trattati sull'intero territorio nazionale sono carenti dal momento che non vi sono obblighi specifici di informazione, ad esclusione di quelli derivanti dalla compilazione del MUD e dall'invio al Catasto dei rifiuti. Di conseguenza
- f) ad oggi esistono 17 sistemi collettivi di gestione (per lo più in forma consortile) finalizzati a consentire l'adempimento agli obblighi di gestione dei produttori e nessun sistema individuale. Tuttavia solo con l'entrata in vigore del proposto decreto legislativo tali modello organizzativi (sistemi collettivi o individuali) hanno trovato espressa previsione e disciplina. Sarà dunque necessario verificare l'adeguamento dei sistemi esistenti alle previsioni contenute nel decreto legislativo in esame;
- g) il rafforzamento dei controlli sulle AEE esportate sospettate di essere RAEE dovrebbe consentire un maggior controllo sulle spedizioni di RAEE e dunque uno dei possibili indicatori sull'applicazione della disciplina in esame potrebbe derivare proprio dalla valutazione di violazione di tale disciplina, sfocianti nel reato di traffico transfrontaliero di rifiuti.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze;
- Regioni e Province;
- ANCI;
- Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale dei distributori e dei produttori;
- Camere di Commercio;
- Centro di Coordinamento;
- Comitato di vigilanza e controllo;
- Comitato di indirizzo e gestione RAEE;
- ISPRA;
- Guardia di Finanza;
- Produttori di AEE;



- Gestori degli impianti di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio;
- Distributori al dettaglio e distributori;
- Utilizzatori finali di RAEE;
- Collettività;
- Lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei RAEE.

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'Amministrazione proponente ha avviato una procedura di consultazione con i soggetti interessati, che si è concretizzata nella convocazione di tre riunioni rispettivamente in data 18 ottobre, 5 novembre e 29 novembre 2013. Tali riunioni hanno visto la partecipazione sia di soggetti esponenti di interessi privati coinvolti dalla disciplina sui RAEE (Confindustria, Centro di Coordinamento, Federdistribuzione, AssoRae, Concommercio, Assoit, Anco), che di soggetti esponenti di interessi pubblici (ANCI, ISPRA, Federambiente, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere). Le prime due riunioni hanno consentito all'amministrazione procedente di acquisire le informazioni necessarie a comprendere e valutare gli impatti che il recepimento della nuova direttiva avrebbe avuto sul settore in esame. Il terzo incontro, nell'intento di giungere ad un testo condiviso, ha avuto ad oggetto un confronto con i soggetti interessati sullo schema di decreto.

Le posizioni espresse dalle parti nel corso delle suddette riunioni sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente, e gran parte di esse sono confluite nel testo di decreto legislativo proposto.

In particolare, sono frutto di proposte di parte le seguenti previsioni:

- a) introduzione della nozione di "distributore al dettaglio";
- b) previsione della possibilità per i distributori di conferire i RAEE ritirati direttamente presso gli impianti di trattamento;
- c) previsione di un sistema più capillare di comunicazione delle informazioni da parte degli impianti di trattamento, al fine di garantire la rendicontazione di tutti i RAEE trattati sul territorio nazionale, compresi quelli gestiti sul libero mercato;
- d) introduzione di previsioni specifiche atte a garantire ai distributori la possibilità di conferire i RAEE ritirati presso qualsiasi centro di raccolta comunale autorizzato, senza ulteriori limitazioni;
- e) previsione espressa del contributo, e facoltatività della sua indicazione in fattura e nel prezzo finale del bene;
- f) introduzione di specifici *standard* qualitativi per lo svolgimento delle operazioni di trattamento adeguato;
- g) introduzione di una disciplina di dettaglio con riferimento ai sistemi di gestione dei RAEE (collettivi ed individuali);
- h) introduzione di "premi di efficienza" in favore dei centri di raccolta e dei distributori che abbiano effettuato adeguatamente il ritiro dei RAEE, come definiti all'interno dell'accordo di programma;
- i) rafforzamento della funzione di supervisione del Centro di Coordinamento;
- j) riferimento della responsabilità dei produttori di AEE destinate a trasformarsi in RAEE domestici a tutte le fasi di gestione successive alla raccolta degli stessi;
- k) estensione a tre mesi della durata del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori;
- l) introduzione della possibilità, per i distributori, di effettuare più di un raggruppamento, collocandoli sia presso il proprio punto vendita che presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione;
- m) limitare l'ambito di applicazione del decreto inerente le procedure semplificate di recupero dei RAEE ai soli RAEE non pericolosi.



Non sono state invece accolte le seguenti proposte di parte:

- 1) estensione della responsabilità del produttore anche alla fase della raccolta dei RAEE;
- 2) introduzione di una nozione più dettagliata di "immissione sul mercato";
- 3) previsione dell'obbligo di accreditamento al Centro di Coordinamento per gli impianti di trattamento;
- 4) introduzione di funzioni di controllo e monitoraggio al Centro di Coordinamento;
- 5) estendere a tutti i pannelli fotovoltaici la disciplina dei RAEE professionali;
- 6) attribuire le competenze di controllo ad enti territoriali diversi dalla Provincia;
- 7) eliminazione delle procedure semplificate di recupero dei RAEE.

Le proposte di parte di cui sopra non sono state recepite per le seguenti motivazioni:

- 1) la richiesta di estendere la responsabilità del produttore anche alla fase di raccolta dei RAEE è stata sostenuta da ANCI e Federdistribuzione, sulla base dell'articolo 12, par. 1 e 2 della direttiva. Tali ultime disposizioni, invero, prevedono la mera "possibilità" per gli Stati membri di "incoraggiare" i produttori a finanziare "anche i costi della raccolta". Ne discende l'assenza di un obbligo specifico in tal senso da parte del diritto europeo. La scelta di individuare il momento iniziale della responsabilità dei produttori a partire dalle fasi di gestione successive alla raccolta, dunque, oltre che essere conforme alla normativa europea, è stata dettata essenzialmente dalla necessità di tenere in considerazione le esigenze delle altre parti interessate coinvolte, ed in particolare dei soggetti rappresentativi degli interessi dei produttori. Invero, qualora la responsabilità dei medesimi produttori fosse stata estesa per legge anche alla fase della raccolta, ne sarebbero derivate conseguenze particolarmente onerose, sia in termini economici che organizzativi, che avrebbero potuto mettere a rischio l'intero funzionamento del sistema.
- 2) La richiesta di introdurre una nozione più dettagliata di "immissione sul mercato" è derivata da Confcommercio (Andec). Si è tuttavia ritenuto di non accoglierla in considerazione dell'esigenza di mantenere le definizioni nazionali perfettamente coerenti con quelle contenute nella direttiva, anche al fine di evitare criticità applicative nonché l'insorgere di eventuali procedure di infrazione.
- 3) La proposta di obbligare gli impianti di trattamento al previo accreditamento presso il Centro di Coordinamento, derivante da Confindustria (Anie), non è stata accolta per le chiare conseguenze distorsive della concorrenza che essa avrebbe potuto determinare.
- 4) La proposta di attribuire appositi e nuovi poteri di monitoraggio e controllo al Centro di Coordinamento non è stata accolta dal momento che si è ritenuto inopportuno conferire poteri generalmente di tipo pubblicistico ad un soggetto privato.
- 5) Con riferimento ai pannelli fotovoltaici, si è ritenuto opportuno non collocarli esclusivamente nella categoria dei RAEE professionali, dal momento che la direttiva non si pronuncia in alcun modo in tal senso.
- 6) Si è ritenuto di non accogliere la proposta di attribuzione delle competenze di controllo attualmente provinciali ad enti territoriali diversi dalle Province, in quanto la stessa avrebbe comportato nuovi e maggiori oneri a carico dell'amministrazione eventualmente coinvolta.
- 7) Con riferimento all'eliminazione di procedure semplificate, si è ritenuto opportuno rafforzare le procedure esistenti e garantire comunque la continuità disciplinare.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile; ciò, non solo in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie ma soprattutto in quanto lascerebbe del tutto immutate le criticità di cui alla Sezione I.



SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Le opzioni alternative valutate nel corso delle consultazioni sono state ritenute non idonee per il conseguimento degli obiettivi per le ragioni indicate nella Sezione II; peraltro, i contenuti dell'intervento regolatorio che si propone devono ritenersi in larga misura vincolati alla stregua del testo della direttiva europea 2012/19/UE e della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96. Comunque, l'intervento di regolazione non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario, l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Sono, infatti, predisposte specifiche misure volte a prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla gestione dei RAEE e idonee a migliorare l'efficacia dell'uso delle risorse.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Le modifiche al campo di applicazione previste dalla Direttiva 2012/19/UE e recepite nell'intervento regolatorio in esame, tendono ad estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Tale estensione comporta l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a conformarsi alle prescrizioni del decreto, con ripercussioni anche sulle micro, piccole e medio imprese. Si tratta, però, di oneri previsti espressamente nella Direttiva e giustificati dalla finalità della normativa in esame che si realizza attraverso la definizione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.

Il Titolo II comprende le disposizioni volte a definire e razionalizzare l'apparato organizzativo attraverso il quale i produttori sono tenuti ad adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti in virtù della Direttiva ed in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore.

Tali modalità si applicano a tutti i produttori, indipendentemente dalla natura dell'AEE immesso sul mercato (ovvero sia per i RAEE domestici che professionali). Tali nuovi oneri sono stati previsti al fine di dare attuazione alla direttiva nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento e mirano a rendere più efficiente il sistema di gestione dei RAEE. In particolare l'estensione di tali regimi anche ai RAEE professionali è conseguente alla necessità di dover raggiungere ben più elevati obiettivi di raccolta e recupero definiti dalla direttiva e riferiti, a partire dal 2016, ad ogni tipologia di RAEE (senza alcuna più alcuna distinzione tra RAEE domestici e professionali).

L'articolato prevede anche nuove misure di semplificazione rispetto al precedente assetto normativo, alcune delle quali rimesse all'adozione di appositi decreti ministeriali. In particolare:

- l'articolo 11, comma 4, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico volto a definire le modalità semplificate per il ritiro gratuito presso i distributori al dettaglio, in ragione dell'uno contro zero;
- l'articolo 20, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per disciplinare apposite operazioni di



- recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo;
- la possibilità per tutti i distributori che abbiano ritirato i RAEE presso i propri locali di conferirli direttamente presso gli impianti di trattamento;
 - la previsione della possibilità per il produttore non stabilito sul territorio nazionale di nominare un rappresentante autorizzato, il quale costituirà punto di riferimento per ogni adempimento richiesto dalla disciplina in esame;
 - il riconoscimento del ruolo di "interlocutore" al Centro di Coordinamento con riferimento agli obblighi di informazione agli impianti di trattamento, e la previsione di un'apposita banca dati telematica tenuta a cura del medesimo organo (articolo 27).

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Gli obblighi informativi di nuova introduzione sono i seguenti:

- a) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 i produttori comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare del contributo necessario per adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo;
- b) L'articolo 9, commi 1 e 4 impone ai sistemi individuali, ai fini del riconoscimento, l'invio al Ministero dell'ambiente di apposita richiesta, corredata di alcuni allegati: un progetto descrittivo, un piano di raccolta, uno studio sul ciclo di vita delle proprie AEE.
- c) I sistemi collettivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- d) Ai sensi dell'articolo 10, i sistemi collettivi devono trasmettere al Ministero dell'ambiente il proprio statuto ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- e) Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output);
- f) Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera e), il Centro di Coordinamento deve raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
- h) Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), i distributori devono comunicare annualmente al Centro di Coordinamento i dati sui RAEE raccolti nei propri depositi preliminari alla raccolta.



Obbligo informativo: comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Compilazione Modulo	B. Compilazione di Modulo di istanza/denuncia/comunicazione	B	10
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			30

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, comma 1)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Compilazione Modulo	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			430

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA



Obbligo informativo: trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4, 5)			
Rivolto a:		<u>IMPRESE</u>	
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati gestione economica	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			420
Popolazione:		<u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>	
Frequenza:		<u>ANNUALE</u>	

Obbligo informativo: trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10)			
Rivolto a:		<u>IMPRESE</u>	
Effetto del provvedimento: <u>INTRODUZIONE</u>			
Costo medio:			
Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			10
Popolazione:		<u>NON DEFINIBILE ALLO STATO</u>	
Frequenza:		<u>ANNUALE</u>	



Obbligo informativo: trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati gestione economica	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Documentazione	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			420

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Tenuta Registro	D. Annotazioni su formulari o registri	B	80
Totale			80

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE



Obbligo informativo: iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Ritiro modulo	A. Acquisizione Modulistica	B	10
Comunicazione dati RAEE trattati	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			120

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: elaborazione dati raccolta Centro di Coordinamento (Art.33,c.5,lett.e)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Rendicontazione dati raccolta RAEE	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna Modulo	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			420

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO



Frequenza: ANNUALE

Obbligo informativo: comunicazione annuale distributori al Centro di Coordinamento dati raccolta (Art.34,c.1,lett. b)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati raccolta RAEE	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	M	410
Consegna dati	G. Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	B	10
Totale			50

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: ANNUALE

BILANCIO							
Obbligo informativo			Costo Medio	Pop	Freq	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a				Introdotti	Eliminati
1	comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8)	Imprese			Ann	30	
2	riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1)	Imprese			I	430	
3	trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4, 5)	Imprese			Ann	420	
4	trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10)	Imprese			Ann	10	
5	trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)	Imprese			Ann	420	
6	tenuta registro RAEE (Art. 19, c. 4)	Imprese			Ann	80	
7	iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)	Imprese			Ann	120	
8	elaborazione dati raccolta Centro di Coordinamento (Art.33,c.5,lett.e)	Imprese			Ann	420	
9	comunicazione annuale distributori al Centro di	Imprese			Ann	20	



Coordinamento dati raccolta (Art.34,c.1,lett. b)									
								Saldo	1950

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente; vengono solo diversamente precisate e organizzate e gli oneri per le specifiche misure connesse al monitoraggio sono a carico dei produttori AEE in base alle rispettive quote di mercato.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

L'assetto organizzativo previsto dal decreto legislativo proposto si presenta conforme alle regole di concorrenza, ed idoneo a rimediare alle disfunzioni derivanti dall'assenza di parametri uniformi di riferimento.

Con la previsione di sistemi collettivi di gestione non si determina alcun effetto anticoncorrenziale, dal momento che ogni operatore economico è comunque in grado di collocarsi liberamente sul mercato senza necessariamente aderire ad un sistema collettivo, ma predisponendo sistemi individuali di gestione.

Inoltre, con riferimento ai mercati del recupero e del trattamento dei RAEE, ogni operatore economico autorizzato può liberamente svolgere la propria attività senza ulteriori limiti o prescrizioni, se non quelle derivanti dall'esigenza di garantire il rispetto degli standard qualitativi di gestione.

La previsione di tali standard omogenei di trattamento (da specificare con apposito decreto ministeriale) è volta a garantire che la competitività, sul mercato della gestione dei RAEE, si esprima tra operatori economici parimenti idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero.

Infine, l'introduzione di un'apposita disciplina dedicata alle vendite a distanza ha lo scopo di equilibrare i rapporti concorrenziali tra operatori presenti sul medesimo mercato ma operanti semplicemente secondo modalità di vendita differenti.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- i Ministeri coinvolti dal testo del presente decreto;



- Regioni e Province e Comuni nello svolgimento delle attività autorizzative e di controllo;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per la tenuta del registro;
- la Commissione europea ha specifiche competenze di esecuzione, ovvero il potere di adottare atti delegati anche in considerazione del progresso tecnico e scientifico;
- gli operatori economici coinvolti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previste varie forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Tra le forme di controllo già previste nel precedente assetto normativo, l'ISPRA continua ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e trasmette annualmente una relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le funzioni di vigilanza continuano ad essere svolte dal Comitato di vigilanza e controllo, organo già istituito presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ridefinito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Inoltre il Centro di Coordinamento può monitorare la gestione dei RAEE effettuata negli impianti di trattamento, che sono tenuti ad iscriversi in apposito elenco istituito presso il medesimo organo.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR:

- a) la quantità pro capite di RAEE raccolti annualmente espressa in kg;
- b) la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg;
- c) quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani;
- d) verifica dell'avvenuta stipula degli accordi di programma;
- e) verifica della quantità di RAEE recuperati e trattati;
- f) verifica dell'istituzione di sistemi collettivi e individuali di gestione dei RAEE;
- g) verifica del rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate;
- h) maggiori controlli sulle esportazioni delle AEE usate;
- i) riduzione dei traffici illeciti di RAEE.



SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'adozione della direttiva 2012/19/UE è nata dall'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/CE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle sue disposizioni e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Anche a livello nazionale, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/CE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), ha fatto emergere, nel tempo, diverse criticità di natura operativa dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da gestire, sia alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.

Conformemente alla direttiva che recepisce, lo schema di decreto legislativo in esame si propone di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella disciplina previgente;
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero e migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo;
- ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Per realizzare questi obiettivi sono previste:

- modifiche al campo di applicazione, al fine di estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Sono, infatti, previsti due diversi periodi di operatività, dei quali solo il secondo, decorrente dal 2018, riferito a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- l'estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati;
- una diversa suddivisione delle categorie di RAEE indicate negli allegati;
- l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE "dual use", ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali, e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici;



- l'introduzione di una definizione di produttore più dettagliata, riferita al contesto nazionale;
- il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza;
- l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori gratuitamente, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente;
- l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;
- l'individuazione di diversi e più onerosi obiettivi di raccolta, con ripercussioni anche sugli obiettivi di recupero e riciclaggio;
- l'introduzione di nuovi requisiti tecnici, definiti in apposito allegato, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure di recepimento entro il 14 febbraio 2014, mentre, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 234, il termine entro il quale deve essere esercitata la delega parlamentare da parte del Governo è il 14 dicembre 2013.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, che viene abrogato;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il cosiddetto Testo unico ambientale;
- decreto 25 settembre 2007, n.185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;
- decreto 25 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007, recante istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- decreto 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n.151, sul finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte del produttore;
- decreto 8 marzo 2010, n.65, regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
- decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il decreto legislativo in esame abroga le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, ad eccezione:

- a) degli articoli 13, comma 3, e 15, commi 1 e 4, che prevedono la costituzione di alcuni organismi (il Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE) al fine di garantire che detti organismi, istituiti con i decreti 25 luglio 2005, n.185, e 25 settembre 2007 e previsti anche dal decreto legislativo in esame, possano operare senza soluzione di continuità;
- b) degli articoli 6, comma 1-bis, e 10, comma 4, in quanto si tratta di disposizioni che hanno costituito il presupposto normativo per l'adozione di successivi provvedimenti di attuazione (i decreti ministeriali 8 marzo 2010 e 12 maggio 2009).

In particolare, con riferimento al decreto 25 luglio 2005, n.185, con il quale sono stati istituiti il Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, il provvedimento in esame prevede l'abrogazione dei seguenti articoli:

- a) 9, commi 2 e 4, relativo alla forma giuridica ed alla composizione del Centro di coordinamento;
- b) 10, relativo ai compiti del Centro di coordinamento,
- c) 13, comma 2, relativo alla composizione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE;
- d) 14, relativo ai compiti del Comitato di indirizzo.

Si tratta di disposizioni che sono state reintrodotte, con modifiche, nel provvedimento in esame agli articoli 33, commi 1 e 5, e all'articolo 36, commi 2 e 5.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali ad eccezione:

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.



8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano avviate procedure d'infrazione in materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Ad oggi risulta non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire la direttiva considerato che il termine per la sua trasposizione verrà a scadere il 14 febbraio 2014.



PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento in esame introduce le seguenti nuove definizioni previste dalla direttiva che recepisce:

- a) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- b) installazioni fisse di grandi dimensioni;
- c) macchine mobili non stradali;
- d) RAEE di piccolissime dimensioni.

Si tratta di definizioni di carattere tecnico che non presentano problemi di coerenza con l'ordinamento giuridico.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o, derogatorie rispetto alla normativa vigente. Si precisa che le esclusioni previste all'articolo 3 del provvedimento in esame non costituiscono deroghe alla normativa vigente, ma sono finalizzate a delimitare il campo di applicazione dello stesso provvedimento in conformità a quanto previsto dalla direttiva che recepisce.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento all'esame prevede l'adozione dei seguenti atti attuativi:



- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, volto a promuovere la cooperazione tra produttori ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio, a favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE e a sostenere il mercato dei materiali riciclati (art. 5, comma 1). Non è stabilito un termine per l'adozione del provvedimento in quanto l'adozione del decreto in questione è subordinata alle misure previste nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle finanze, volto ad individuare e promuovere politiche di sostegno e di incentivazione (art. 5, comma 3). Non è stabilito un termine per l'adozione del provvedimento in quanto la sua adozione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali misure;
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per l'individuazione di modalità semplificate per il ritiro gratuito presso i distributori al dettaglio dei RAEE domestici (art. 11, comma 4). Non è stabilito un termine per l'adozione del provvedimento ma è previsto che fino alla sua adozione tali modalità siano definite tramite l'accordo di programma di cui all'art. 16, comma 2, che stabilisce, appunto, le modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE domestici conferiti ai distributori;
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ISPRA, al fine di definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE generati sull'intero territorio nazionale (art. 14, comma 2). Non è previsto un termine per la sua adozione in quanto si tratta di una misura non obbligatoria;
- decreto del Ministro dell'ambiente per determinare ulteriori criteri e modalità tecniche da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento, nonché le relative modalità di verifica (art. 18, comma 4);
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE (art. 18, comma 7). Non è stabilito un termine per l'adozione del provvedimento in quanto la sua adozione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali misure;
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, per definire misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento (art. 19, comma 11). Non è stabilito un termine per l'adozione del provvedimento in quanto, anche in questo caso, la sua adozione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali misure;
- decreto, del Ministro dell'ambiente, da adottare ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per introdurre la disciplina relativa alle operazioni di recupero dei RAEE sottoposte a procedure semplificate (art. 20, comma 2);
- decreto del Ministro dell'ambiente volto a definire le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori nel caso di AEE trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi individuali o collettivi (art. 23, comma 3);
- decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per definire modalità equivalenti a quelle indicate nella disposizione ai fini della prestazione della garanzia finanziaria da parte dei produttori nel momento in cui immettono un AEE sul mercato (art. 25, comma 1). Il termine previsto di sei mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'intervento normativo è da ritenersi congruo;
- decreti del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, per recepire le direttive tecniche di modifica degli allegati al provvedimento che non comportino poteri discrezionali, ovvero decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della



salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, nel caso opposto (art. 39, commi 1 e 2).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per definire gli obiettivi relativi al tasso di raccolta differenziata e gli obiettivi relativi al recupero dei RAEE sono stati utilizzati i dati in possesso dell'ISPRA che li ha acquisiti tramite il MUD ovvero tramite il SISTRI.

